



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### ATTO DI CONSIGLIO

#### Seduta del 25/02/2021 n. 9

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno Duemilaventuno il giorno Venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI SABRINA	CONSIGLIERE	Si
9	SPINSANTE LUCA	CONSIGLIERE	No
10	SELVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
11	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	Si
12	MARCELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
13	CARUSO PRISCILLA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 12	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO .

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAOLUCCI MARIO, BRACONI ROMINA e GRACIOTTI LAURA



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola all'assessore Calducci che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera;*
- g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio n.57 del 05.05.1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio n. 28/2001 e successive modificazioni;
- Regolamento di approvazione del "Piano degli Impianti Pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 05.03.2003;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA la delibera di Giunta n. 18 del 18.02.2021 contenente il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni di carattere generale
- TITOLO II: disposizioni riguardanti le occupazioni e i messaggi pubblicitaria
  - Capo I – Le occupazioni
    - - Capo II - La diffusione di messaggi pubblicitari
    - - Capo III - Le pubbliche Affissioni
- TITOLO IV: Disposizioni riguardanti gli aspetti sanzionatori
- TITOLO V: Norme finali e transitorie

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, assicura un gettito pari a quello conseguito con i canoni e tributi soppressi, fatta salva la possibilità, in ogni caso, di variare il gettito stesso attraverso la modifica delle tariffe, di competenza della Giunta.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio 201/2023;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO l'allegato parere dell'organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1 lett. b) num. 7 del TUEL;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, geom. Enrico Trillini, Responsabile dei Servizi Tecnici e dott. Roberto Benigni, Responsabile del Comando di Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 12
- Consiglieri votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 11
- voti contrari	n. /
- Astenuti	n. 4 (Selva – Marcelli – Caruso – Graciotti)

### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria come di seguito allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dopodiché, stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 12
- Consiglieri votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 11
- voti contrari	n. /
- Astenuti	n. 4 (Selva – Marcelli – Caruso – Graciotti)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO

**IL PRESIDENTE**  
TOMBOLINI GIANLUIGI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

**attesta**

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2021 al giorno 27/03/2021

Numana li 12/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
TASSOTTI STEFANIA

---